

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 484

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

28/04/2024 - 04:25

Indice

1. DDL S. 484 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 484.	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	9
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023	10
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023	55
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023	60
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 21/11/2023	64
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023	65
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023	68
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024	69
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 119 (ant.) del 24/01/2024	71
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 30/01/2024	74
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024	77
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024	80
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024	100
1.4. Trattazione in consultiva	104
1.4.1. Sedute	105
1.4.2. Resoconti sommari	106
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	107
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/01/2024	108
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024	110
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	116
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024	117
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024	124

1. DDL S. 484 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 484

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 484

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOSATO**, **BIZZOTTO** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

Onorevoli Senatori. - A carico di alcune decine di famiglie residenti nel quartiere di Falconera, nel comune di Caorle, sono stati avviati processi per occupazione abusiva di spazio demaniale. I cittadini dovranno difendere le case che abitano da decenni, situate in un'area formalmente ancora demaniale, nonostante la zona della via dei Casoni abbia perduto i caratteri propri del patrimonio demaniale. Il comune di Caorle ha più volte chiesto alle autorità competenti di poter acquisire in proprietà o di avere in concessione l'area cosiddetta « Falconera ». Negli ultimi anni si sono succeduti incontri e contatti con i rappresentanti della capitaneria di porto, dell'Agenzia del demanio e del Genio civile di Venezia senza nessun significativo passo avanti. L'11 febbraio 2019 è stata inviata una lettera al vice presidente della regione Veneto da parte del vice sindaco di Caorle per chiedere l'interessamento degli organi regionali al fine di poter giungere presto ad una soluzione.

Nel 2007 il comune di Caorle ha fatto richiesta di acquisto dell'area all'Agenzia del demanio, chiedendone la preliminare sdemanializzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'Agenzia del demanio, sulla base della normativa citata, ha dato il proprio assenso all'alienazione a favore del comune, comunicando il costo della cessione e degli indennizzi pregressi. Il comune ha previsto nel proprio bilancio le somme necessarie, ma il procedimento non è mai andato avanti e non si è arrivati ad una conclusione. In un incontro tenutosi il 25 maggio 2017 fra il comune e l'Agenzia del demanio sono state finalmente definite le procedure per la sdemanializzazione e quindi per la conseguente cessione delle aree demaniali sia per la parte privata che per la parte pubblica. Il comune di Caorle, con l'intento di accelerare i tempi ed ottenere il prima possibile la disponibilità dell'area per mettere fine all'incertezza dei residenti della zona, in data 27 dicembre 2017 ha presentato domanda di concessione al Genio civile di Venezia, ma ancora non risulta pervenuta alcuna risposta.

L'area di Falconera ha una storia peculiare. All'inizio del Novecento vi si insediò un consistente nucleo di pescatori di Caorle, realizzando delle capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti « casoni »). Con il passare degli anni lo stato dei luoghi venne a modificarsi per effetto del progressivo ritiro del mare, lasciando emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente, gli insediamenti abitativi assunsero maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni Settanta) e furono destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione della località di Caorle. Il comune ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.

Il suolo risultava demaniale: per costruire gli edifici non erano stati richiesti licenze o permessi alle autorità competenti. Inizialmente, alla metà degli anni Cinquanta, fu chiesto ai residenti il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'area, ma poi, per un lunghissimo periodo di tempo, le domande di pagamento cessarono di essere presentate e nessuna autorità si attivò in modo efficace per impedire i successivi insediamenti, né per far rimuovere quelli esistenti. Nell'ambito di un procedimento penale

attivato dalla Capitaneria di porto di Venezia il consulente tecnico che, a causa della variazione dei luoghi dallo stato originario, sia per effetti naturali che per l'azione umana, negò la permanenza dei requisiti di demanialità e pertanto del pubblico interesse per i terreni in oggetto.

Fin dal 1993 (con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 5 marzo 1993, trasmessa ai Ministeri della marina mercantile, delle finanze e del tesoro), il comune di Caorle ha richiesto ufficialmente la sdemanializzazione dell'area di Falconera. Le condizioni per la dismissione dal demanio pubblico dell'area esistono, quindi, da molti anni e l'acquisizione o concessione da parte del comune di Caorle permetterebbe anche un'adeguata tutela e salvaguardia dei casoni.

Attualmente la situazione sta diventando grave anche sotto il profilo sociale, a causa dell'estrema incertezza, dei sequestri immobiliari già avvenuti e dell'inizio dei processi per occupazione abusiva di spazio demaniale.

Il timore delle famiglie della zona è non solo quello di essere condannate per il reato contestato, ma anche quello di perdere le proprie case.

La vicenda di Falconera è simile a quella delle circa trecento case costruite in riva al canale Lusenzo a Chioggia, di cui alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura; solo che a Falconera il numero delle famiglie interessate è di alcune decine, quindi molto inferiore.

Si auspica un celere esame del presente disegno di legge non solo per dare risposte certe alle famiglie di Falconera, ma anche per garantire loro lo stesso trattamento e gli stessi diritti delle famiglie di Chioggia, che si trovano in un'analoga situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'area demaniale del comprensorio denominato « Falconera » del comune di Caorle è trasferita al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'area demaniale di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto di porzioni dell'area medesima fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi", del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, "misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti", del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

G/674/1/6

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

1.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*)-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

1.2

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani

o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.3

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:« 1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che

modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

1.0.2

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

Art. 2

2.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «*Piccola e Media Impresa*» e «*PMI*», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*» e «*IPMC*».»

2.0.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

2.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si

applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

3.0.1

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis . Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone

diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo»».

Art. 4

4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

4.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinquies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.3

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

d) il comma 4 è soppresso.

4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;"*

4.5

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

4.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinques*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il

pubblico in misura rilevante.";

4.8

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)

4.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

4.12

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) eliminare la parola: «contestualmente»;

b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;

c) sopprimere la lettera c).

4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».

4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile»."

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di

vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

4.0.2

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione"."

4.0.3

[Claudio Borghi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per gli emittenti quotati)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

7.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a

essere»;

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;"

7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

7.5

[Lotito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole "*leggi speciali*" inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

7.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»"

Art. 8

8.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

[Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

8.5

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»

8.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.8

[Murelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

8.9

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere il comma 3.

8.10

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere il comma 3.

8.11

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «possono deliberare» *inserire le seguenti:* «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»

8.12

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." *con le seguenti:* "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."

8.13

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

8.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;"

Art. 10

10.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."

Art. 11

11.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del

capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

Art. 12

12.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.5

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »

12.6

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"

Conseguentemente,

- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».

12.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

12.10

[Castiello](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»

12.11

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

12.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»

12.0.1

[Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in

materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

12.0.2

[Melchiorre](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio

di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

Art. 13

13.1

[Turco, Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

13.2

[Tajani, Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo

di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".

13.3

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".

13.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".

13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

13.6

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

13.7

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".

13.8

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

h) al comma 7, le parole «previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

13.9

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di

cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

c) al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

d) al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

f) al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis".

g) al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

h) al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

13.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

13.0.1

[Scurria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che

riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-*bis*, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-*bis*, secondo periodo.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis* Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

13.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 13 bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

13.0.3

[Turco, Patuanelli, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d*) ed *e*), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

13.0.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
- c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
 - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
 - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
 - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutarî, si procede nei termini che seguono:

- a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
- b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
- c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle

liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

13.0.5

[Turco, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

15.1

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:* "d-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né

azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizza i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura*

regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.3

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

ii) dopo il n. 1, *aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»*

iii) dopo il n. 1-bis), *inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».*

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.4

Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-*bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-*bis*

(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-*bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5*

partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".

c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

i. "3-ter. *L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi"*;

ii. "3-quater. *Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212"*;

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"*.

Art. 16

16.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

16.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

16.0.3

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disciplina delle società collaborative)

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le

parole: «Società *Collaborativa*» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitolario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società *Collaborativa*", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

Art. 17

17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

17.2

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

Art. 18

18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei due anni successivi alla";*

2) *dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".*

18.3

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".

18.4

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".

18.5

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.6

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.7

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 19

19.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.".

b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»

Art. 20

20.1

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob,

prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

b) al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).

c) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»

20.2

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

20.0.1

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

21.1

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*quater*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 1-*ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-*quinquies*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";

b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;";

c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".

21.3

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."

d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento

dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) prima della lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

21.4

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile,";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

21.5

Melchiorre

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) *al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.6

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la

Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h*-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

b) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.7

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

21.8

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

Conseguentemente,

all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

21.9

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: "*e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,*";

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole "*educazione finanziaria*", sono aggiunte le seguenti: "*e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.*";

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

21.10

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono sopresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "

21.11

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:

"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

21.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».

21.13

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".

21.14

[Lotito](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

21.15

[Lotito](#)

Al comma 2:

1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

2) la lettera b) è soppressa.

21.16

[Lotito](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.17

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".

21.18

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.19

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»

21.20

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31

dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.2

[Turco, Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Discussione e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento, che prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Caorle di un'area denominata "Falconera" oggi classificata come area demaniale. Con il termine "classificata" la relatrice intende dare immediatamente contezza di una circostanza oggettiva che motiva l'iniziativa legislativa: la perdita dei requisiti di demanialità causata dalla trasformazione dei luoghi, *in primis* dall'arretramento della linea di battigia e ritiro del mare. Ricorda quindi che le aree demaniali non possono essere cedute a privati e che, in applicazione delle norme, la Capitaneria di porto competente per territorio ha attivato dei procedimenti penali per l'occupazione dei suoli, nonostante le condizioni di utilizzo si siano modificate nel tempo e siano risalenti a diversi decenni orsono.

Evidenzia poi che nella relazione illustrativa al disegno di legge si dà conto delle numerose iniziative poste in essere dal Comune per acquisire al patrimonio la suddetta area e che la proposta legislativa n. 24 del 5 ottobre 2022, di iniziativa dell'allora consigliere regionale, oggi senatore, Speranzon, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Veneto, giungeva alle medesime conclusioni.

Sottolinea quindi che, allo stato attuale, si registrano sia il sequestro di alcuni immobili che lo svolgimento di processi per occupazione abusiva. Il disegno di legge infatti prevede, contestualmente al trasferimento del titolo delle aree al patrimonio disponibile, anche il venire meno delle pretese dello Stato per canoni pregressi e a qualsiasi somma a titolo compensativo per l'occupazione medesima e la sospensione dei procedimenti di ingiunzione o di richiesta di rilascio delle aree.

Dato il carattere dirimente sia della condizione attuale del territorio oggetto del disegno di legge sia dell'accertamento della praticabilità di una soluzione normativa come proposta nel disegno di legge, la relatrice ritiene opportuno in via preliminare svolgere un approfondimento con l'audizione dell'Agenzia del demanio e del Comune di Caorle. Inoltre, dato che la Commissione ha già avviato l'esame del disegno di legge riguardante un'area demaniale nel comune di Praia a mare (Atto Senato n. 500), propone che la fase istruttoria venga svolta in maniera comune per i due provvedimenti, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Infatti, a suo parere le condizioni e le peculiarità delle situazioni non giustificerebbero un esame congiunto, restando quindi distinte le due proposte di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) introduce l'atto in titolo precisando che l'articolo 1 dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/UE la Sezione 2-*bis* modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*. L'articolo 40-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-*bis* della direttiva 2006/112/UE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L'articolo 40-*ter*, al comma 1, recependo l'articolo 243-*ter* della citata direttiva 2006/112/UE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-*ter*, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-*quater*, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati. In tale prospettiva, il comma 2, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Secondo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA. Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il comma 3 dell'articolo 40-*ter* stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea - secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi - solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo

adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettuati più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-*ter*, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici *standard*. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-*quinquies* recepisce l'articolo 243-*quater* della direttiva detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente: all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. Come riportato nella relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-*sexies*, in linea con le previsioni dell'articolo 243-*quinquies*, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o

la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater). Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenso del rappresentante del GOVERNO, avverte che il parere verrà votato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, evidenziando che l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti

extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che la Commissione, al fine di poter esprimere un parere più esauriente, attenda per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione di emendamenti con particolare riferimento all'articolo 26. Prende atto la Commissione.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [CROATTI \(M5S\)](#) circa la mancata assegnazione del provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione finanze risponde il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che le competenze delle Commissioni 8a e 9a erano complessivamente più ampie. Ciò nonostante ribadisce l'opportunità che la Commissione formuli un parere articolato e incisivo, specialmente con riferimento agli articoli 26 e 27.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2022 e che quindi, prima di passare alla fase di votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 3 agosto, è necessario attendere il relativo parere da parte della Commissione bilancio. Rinvia dunque il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
72ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", e del disegno di legge n. 500, contenente "Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare", verrà svolta in maniera comune, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Informa poi che sono già pervenute alcune proposte di audizioni (Agenzia del demanio, Avvocatura dello Stato, Comune di Praia e Comune di Caorle) e sollecita i Gruppi a trasmettere alla Presidenza ulteriori richieste di soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 21.1.

Comunica inoltre che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 12.0.100 e 21.100, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 18 settembre 2023.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Borghesi, oggi assente, preannuncia la presentazione di un parere favorevole, che verrà votato nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Alla richiesta della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sui tempi a disposizione per la discussione e per l'espressione del parere risponde il [PRESIDENTE](#), il quale ribadisce che la Commissione attenderà per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione degli emendamenti, il cui termine scade nella giornata di domani.

Interviene incidentalmente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che ricorda come la sua parte politica avesse già sottoposto al Governo il tema dell'inopportunità che un decreto-legge potesse confluire in un altro decreto-legge, a maggior ragione se già molto eterogeneo per materia, anche al fine di scongiurare che tale operazione legislativa diventasse una consuetudine in Parlamento. Il riferimento è al decreto sulla rete TIM, che impegna il Ministero dell'economia per circa 2,5 miliardi e che dovrebbe trasformarsi in un emendamento al cosiddetto "decreto Asset", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a. Preannunciando un intervento sul tema in Assemblea, invita il Governo a fare chiarezza sull'esistenza o meno di un piano per TIM e per la relativa rete e sul riferimento alla misura del Patrimonio destinato che ha previsto, nel 2020, l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, che potrebbe essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il Governo risponderà compiutamente appena possibile nelle sedi ritenute opportune.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

12.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter. I- (Lista del consiglio di amministrazione)- 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b),

con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
- 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
- 3) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;
- 4) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
- 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui all'art. 147 ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

2. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025.»

Art. 21

21.100

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR ALESSANDRO FOGGIA, DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO, DELLA DOTTORESSA MARTA SETTIMI, RESPONSABILE AREA PATRIMONIO E BENI DEMANIALI, DELL'AVVOCATO KOSTANDIN PECCI, DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MANENTE COMUNALE, RESPONSABILE AREA CONTENZIOSO, DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DEL DOTTOR MARCO SARTO, SINDACO DEL COMUNE DI CAORLE, DEL SIGNOR RUDI BRICHESE, PORTAVOCE DEL COMITATO SPONTANEO DELLE FAMIGLIE DI FALCONERA, DEL DOTTOR ANTONINO DE LORENZO, SINDACO, DEL NOTAIO DOTTOR GIOVANNI LOMONACO E DELLA DOTTORESSA MARIA PIA MALVAROSA, VICE SINDACO E DELEGATA AL DEMANIO, DEL COMUNE DI PRAIA A MARE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 484 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CAORLE) E 500 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE)

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
97^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [MELCHIORRE](#) (Fdl), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Maffoni illustra il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione, nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per tale tipologia di *bonus*. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Il comma 2 dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA. Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 1-*bis* integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a

livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della Social Card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). L'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Infine, l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere. In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), che considera del tutto insufficiente il provvedimento, in quanto, in materia di energia, non prevede la proroga del regime di maggior tutela - che pure era stata annunciata più volte dal Governo -, lasciando così milioni di utenti in balia di un mercato ancora non del tutto trasparente, con il rischio assai concreto di aumento dei costi delle bollette. Sullo stesso tema segnala peraltro che il Governo non ha ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'avvio delle comunità energetiche, che potrebbero rappresentare una risorsa per contrastare la povertà energetica. Relativamente invece all'aumento del potere d'acquisto, a fronte di stipendi più bassi rispetto a quelli di trent'anni fa invita il Governo a introdurre il salario minimo, a rinnovare i contratti già scaduti e a tagliare le accise sui carburanti. Infine, quanto alla tutela del

risparmio, segnala l'assenza di misure contro le rendite e le speculazioni.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle) e 500 (Disposizioni in materia di demanio marittimo al Comune di Praia a Mare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50

(Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,30)

AUDIZIONI DEL DOTTOR FRANCESCO GERBO, CONSIGLIERE NAZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, E DELL'AVVOCATO FRANCESCA SCATTO, PRESIDENTE DELLA SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 484 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CAORLE) E 500 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE)

1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 settembre.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) avverte che è pervenuta dalla Regione Veneto la documentazione richiesta, che è a disposizione della Commissione. Ritiene quindi conclusa la fase istruttoria - che è stata svolta in maniera comune con l'Atto Senato n. 500, recante modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare, il cui prosieguo dell'esame seguirà un *iter* autonomo - e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

In esito a un breve dibattito in cui prendono la parola la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 23 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della settimana corrente l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 1 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023) e LXXXVII, n. 1 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2022) e del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023). L'esame dovrà concludersi, con il parere alla 4ª Commissione, entro martedì della prossima settimana. La Commissione esaminerà quindi in sede redigente il disegno di legge n. 816, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti", già approvato dalla Camera dei deputati. Nel corso della prossima settimana la Commissione inizierà l'esame, per il parere alla 9ª Commissione, del disegno di legge n. 931, in materia di promozione e sviluppo della imprenditoria giovanile nel settore agricolo (che dovrebbe concludersi nella stessa settimana), e del Documento CII, n. 2, "Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026", nella forma dell'Affare assegnato, che prevede, in conclusione, la votazione di una risoluzione; continuerà quindi le audizioni sull'Atto di indirizzo n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), in merito al quale i Gruppi

potranno ancora segnalare eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione sarà infine chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in materia di competitività dei capitali e sul decreto-legge in materia di Superbonus edilizio, una volta pervenuti dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sulla risoluzione n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 119 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
119^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) in sostituzione del relatore, senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), illustra il provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, richiamando le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapacienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Ai sensi del comma 2, tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica). L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "Sostegni-bis"), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Più in dettaglio il comma 1, lettera a) della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge "Sostegni-bis" sopra menzionato. Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'articolo 29-bis si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento. Il comma 1, lettera b), n. 1 intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto "Sostegni-bis", che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di

partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER - General Block Exemption Regulation. Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015. La lettera c) del comma 1 introduce il comma 2-*bis* all'articolo 14. Esso esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. La lettera d) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start-up* e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start-up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Le modifiche proposte: al fine di evitare fenomeni di abuso, dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021; comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014; dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di *start-up* e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera e) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma 2-*bis*, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE. Il comma 4 dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Infine, l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS). Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera a)) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) a fini definitivi e (lettera b)) ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la lettera b) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) condivide, in linea di principio, le misure di sostegno all'imprenditoria, tuttavia segnala che il provvedimento non prevede agevolazioni o forme di garanzia per l'accessibilità al credito, che potrebbero venire da SACE o da Mediocredito Italiano, al fine di coprire almeno parte delle risorse necessarie per avviare l'attività di impresa. Preannuncia quindi un orientamento di astensione del Movimento 5 Stelle.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta di domani proseguirà l'esame del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle".

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), alla luce di alcuni impegni legati all'attività del Gruppo, chiede rinviare la seduta di domani alla prossima settimana, così da permettere una più ampia partecipazione al seguito dell'*iter* del provvedimento in oggetto.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando obiezioni della Commissione in tal senso, avverte che trasmetterà la richiesta al presidente Garavaglia, che valuterà tale proposta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024
120^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente, d'intesa con il senatore Orsomarso, che il senatore Melchiorre è il relatore designato per il disegno di legge in titolo.

Il senatore MELCHIORRE (FdI) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Tale articolo prevede, in particolare, che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *Made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia ommesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni, ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Rispetto al testo previgente, precisa che le imprese interessate possono essere partecipate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche statali e si attribuisce la facoltà di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di

amministrazione straordinaria anche ai soci privati che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 1 dell'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille; il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il beneficio summenzionato - nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente - qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2 prevede - al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro - che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza. Infine, l'articolo 4 reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che il provvedimento presenti gravi lacune sotto il profilo delle misure a tutela dell'ambiente e della salute. Segnala infatti che, con le ditte dell'indotto in sciopero, in quanto ancora in attesa del pagamento dei crediti maturati, pari a circa 120 milioni di euro, la manutenzione degli impianti non viene più effettuata - con la conseguenza che si sono già registrate emissioni di benzene oltre la soglia consentita -, mettendo così in pericolo la cittadinanza ed esponendo i lavoratori al rischio di possibili incidenti. Auspica quindi che, a differenza di quanto avvenuto per il precedente prestito, con il nuovo, pari circa 320 milioni, venga introdotto un vincolo di destinazione a favore delle aziende dell'indotto, così da permettere la ripresa di alcune attività determinanti per la sicurezza collettiva ed evitare il fallimento di molte di loro.

Richiama poi le conseguenze della precedente amministrazione straordinaria, che registrò crediti perduti per 150 milioni, aziende in crisi e perdita di numerosi posti di lavoro. Invita quindi il Governo a considerare la possibilità di prevedere delle iniziative volte a salvaguardare le imprese dell'indotto, finalizzate soprattutto a sospendere il pagamento di alcuni tributi e a garantire, attraverso SACE o Cassa depositi e prestiti, il pagamento dei crediti ai fornitori, nonché l'accesso a forme di finanziamento per assicurare liquidità al tessuto imprenditoriale coinvolto. Infine, giudica ormai improcrastinabile il varo di un progetto di reale ambientalizzazione e di riconversione industriale, per coinvolgere la forza lavoro che in prospettiva verrà esclusa dall'azienda e permettere una rinascita della città di Taranto, che registra un reddito pro capite nettamente più basso rispetto al resto della Puglia, nonché una disoccupazione giovanile (16-24 anni) che si attesta intorno al 50 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà, nelle giornate di martedì 20 e martedì 27 febbraio, un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle entrate e della riscossione, Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della giustizia tributaria.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), con riferimento all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, preannuncia, alla luce delle audizioni svolte, una rimodulazione della proposta di risoluzione presentata.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la nuova risoluzione, acquisito il consenso dei Gruppi, potrà essere votata nel corso della settimana corrente.

Inoltre, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza", il cui esame comincerà la prossima settimana, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Non registrando alcuna obiezione, sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare entro la giornata di domani.

Informa infine che il seguito dell'esame in sede redigente del disegno di legge n. 484, Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle, proseguirà nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024
121ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

- e petizione n. 744 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, con particolare riferimento alla proposta 1.2, che intende istituire, tra l'altro, un vincolo decennale di inalienabilità, per evitare casi di speculazione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.5, finalizzato a modificare la legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, relativa al trasferimento al patrimonio disponibile, con successiva cessione a privati, di aree demaniali nel Comune di Chioggia.

Si è quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si riserva di fornire i pareri sugli emendamenti in tempi rapidi.

Prende atto il [PRESIDENTE](#), che esprime l'auspicio di concludere celermente l'iter del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che riprende la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00007) GASPARRI e LOTITO - sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di formalizzare una nuova proposta di risoluzione alla prima seduta utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 14, di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 931, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [484](#)

Art. 1

1.1

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile,».

1.2

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, le aree demaniali del comprensorio «Falconera-Palangon» del comune di Caorle sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove compatibili.»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il comune procede alla redistribuzione, a domanda e a titolo oneroso, delle aree non necessarie per gli interventi di pubblica utilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai privati possessori di aree ricadenti nel comprensorio di cui al comma 1, con vincolo decennale di inalienabilità.";

d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";

1.3

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «Falconera» inserire la seguente: «-Palangon»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.4

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre il 31 dicembre 2026.»

1.5

[Stefani](#), [Bizzotto](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 17 del 2020 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "legge 9 agosto 2013 n.98," inserire le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992 n. 177," inserire le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene".

1.3.2.1.11. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione contraria, a nome della propria parte politica, della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), come già ipotizzato nella seduta del 6 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio, a orario da stabilire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [CROATTI](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), in esito al quale la Commissione conviene di fissare il termine in oggetto alle ore 12 di lunedì 12 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 40 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, i Gruppi possono ancora segnalare soggetti da ascoltare.

Il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, invitando tuttavia i Gruppi a farlo entro la giornata di oggi per permettere una migliore organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Atto Senato n. 484, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti, quindi è probabile che il seguito dell'esame slitti ancora di qualche giorno. Relativamente invece all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, avverte che la Commissione è in attesa della rimodulazione della proposta di risoluzione, chiarendo al contempo che, qualora il testo non fosse condiviso, sarebbe possibile presentarne uno alternativo, in attesa di una revisione incisiva della materia, che non potrebbe che essere frutto di uno specifico intervento normativo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che, a causa di impegni istituzionali a Bruxelles che lo coinvolgono nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 14.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, prevista alle ore 14.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 116 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

G/816/1/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

premessi che:

con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articoli da 25 a 32, è stato introdotto in Italia il cd. "Start-up Act", un quadro normativo finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative;

più di recente, il 19 luglio 2023, è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 107 a prima firma Centemero, attualmente in esame al Senato della Repubblica;

in coerenza e continuità con i provvedimenti sopramenzionati, risulterebbe importante un rafforzamento degli investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di Fondi per investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione» autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, aventi sede legale in Italia; e di prevedere la possibilità di incrementare il Fondo di Fondi anche con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.

Art. 1

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.0.4

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati decorrere dall'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

1.0.5

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente

o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»."

1.0.6

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»."

1.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.»."

1.0.8

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso

patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superiori, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»"

1.0.9

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime "de minimis". Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime "de minimis" si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime "de minimis", il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.»"

Art. 2

2.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articolo 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.2

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 29-bis» con le seguenti: «degli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9-ter» con le seguenti: «commi 9 e 9-ter»

2.3

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

2.5

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai cittadini oriundi italiani che risiedono all'estero ma che intendono avviare una start-up con sede legale in Italia e che ivi sviluppano la propria attività."

2.6

[Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento»

2.0.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.2

[La Marca](#)

Dopo l'Articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero)

1. Al fine di promuovere la creazione nel territorio dello Stato italiano di imprese *start-up* innovative da parte di cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

2.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

2.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- 1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;
- 2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;
- 3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

2.0.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

2.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare destinano somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi per il Venture Capital (FVC), in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da reti di investitori informali o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da reti di investitori informali o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.»

2.0.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti:

«*7-ter.* A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a

tassazione dell'importo.»).

2.0.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

Art. 3

3.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).

3.2

[La Marca](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: "uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo" aggiungere le seguenti: "o in uno Stato estero previo il possesso della cittadinanza italiana".

3.3

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 29» con le seguenti: «agli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9» con le seguenti «commi 9 e 9-ter».

3.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente: «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.»».

3.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti stipulati con start-up innovative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.»

3.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»."

3.0.8

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.0.9

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter

(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione del somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.»."

3.0.10

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento »de minimis« ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per il tramite di soggetti gestori.»

Art. 4

4.1

[Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50 milioni» con le seguenti:«euro 100 milioni»

4.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
126ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)
indi del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per il G/1005/4/6, che il Governo accoglie, e il G/1005/9/6, che il Governo accoglierebbe qualora il dispositivo venisse riformulato inserendo la dizione: "a valutare la possibilità di, compatibilmente con i vincoli di bilancio,".

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) prende atto del parere contrario e chiede la votazione degli ordini del giorno di cui è firmatario.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottoscrive, insieme ai senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [LOSACCO](#) (PD-IDP), gli ordini del giorno G/1005/1/6, G/1005/2/6 e G/1005/3/6, così come gli ordini del giorno presentati dalla sua parte politica.

Domanda quindi al Sottosegretario le motivazioni alla base della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il parere contrario è basato su motivazioni politiche.

Replica il senatore [FINA](#) (PD-IDP), che esprime riserve, sia di metodo che di merito. Ritiene infatti che i pareri vadano motivati, anche per dimostrare che c'è stata una riflessione in proposito e per permettere ai sottoscrittori, emendamento o ordine del giorno che sia, di comprendere il punto dirimente, altrimenti il confronto politico diventa del tutto inutile. Nel merito dell'ordine del giorno G/1005/1/6 il parere contrario lascia interdetti, in quanto dovrebbe essere interesse del Governo conoscere i dati relativi ai benefici energetici del Superbonus.

Non essendovi ulteriori interventi, posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1005/1/6 e G/1005/2/6, non sono approvati.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/3/6.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sollecita il Sottosegretario a rivedere il parere contrario, considerato che l'ordine del giorno G/1005/3/6 ha la stessa filosofia del successivo, che invece registra il parere

favorevole del Governo.

Il sottosegretario FRENI riconosce la similitudine nelle premesse tra i due ordini del giorno, ma rileva una marcata differenza nei relativi dispositivi. Qualora tuttavia il dispositivo dell'ordine del giorno G/1005/3/6 venisse riformulato e reso identico a quello dell'ordine del giorno G/1005/4/6, il Governo cambierebbe il proprio parere.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) non accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/1005/3/6 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/5/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) specifica che l'ordine del giorno, del quale chiede la votazione, solleva il tema della disparità di trattamento tra due tipi di contribuenti, quelli che hanno usufruito dello sconto in fattura e quelli che invece fruiranno della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi in caso di mancata ultimazione degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/5/6 è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/6/6.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) ne chiede la votazione - anticipando la richiesta anche per i restanti ordini del giorno di cui è firmatario - e sottolinea la necessità di una particolare attenzione per i territori colpiti da eventi sismici. Alla luce del parere contrario del Governo, rileva l'ormai la macroscopica contraddizione tra le dichiarazioni dei senatori di maggioranza e la linea dell'Esecutivo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), anche tenuto conto degli interventi svolti nel corso della seduta antimeridiana, condivide l'invito al superamento ordinato della misura del Superbonus, ma evidenzia che questo dovrebbe consistere anche nel non dare false aspettative.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/6/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/7/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) evidenzia che con l'ordine del giorno si chiede al Governo di rendere uniformi i termini per gli interventi avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati con quelli previsti per i territori colpiti da eventi sismici.

Messo in votazione, l'ordine del giorno G/1005/7/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/8/6.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che ne sottolinea il contenuto e le finalità, chiedendo una attenzione per i cittadini a basso reddito, che spesso sono privi di capienza fiscale, delle aree a rischio sismico, affinché possano concludere i lavori avviati con l'esercizio pieno dei benefici previsti dal Sismabonus.

L'ordine del giorno G/1005/8/6, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/9/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto dal Governo in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'esame degli ordini del giorno si è così concluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1005, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel testo approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), riservandosi di approfondire nel dettaglio le singole proposte nel seguito dell'esame, interviene sul complesso degli emendamenti di cui è firmataria, anticipando il favore del Partito Democratico a modificare o aggiornare la disciplina sulle *start-up*. Nel merito del provvedimento, viceversa, ritiene che la proposta in esame rappresenti un'occasione sprecata, considerato che gli interventi legislativi sono molto limitati e non particolarmente incisivi. Si augura quindi che gli emendamenti della propria parte politica possano contribuire a modificare il testo, anche con l'introduzione di differenti strumenti incentivanti, visto che sulla base degli ultimi dati il settore delle *start-up* comincia a registrare preoccupanti numeri negativi.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) introduce gli emendamenti della propria parte politica, che mirano a migliorare il testo nell'interesse delle *start-up* e della crescita industriale del Paese, riservandosi di svolgere un'illustrazione analitica in una successiva seduta.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che, quanto alle *start-up*, non si ponga sufficiente attenzione alla fase temporale intermedia della loro esistenza, che invece registra le maggiori difficoltà e numero di cessazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, sia possibile integrare con un ulteriore soggetto ("Avviso pubblico") l'elenco degli auditi della giornata di domani.

Non registrandosi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, purché chi interverrà sia disponibile per lo spazio già previsto per domani mattina alle ore 9.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Il provvedimento potrà essere esaminato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita nuovamente un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario FRENI informa che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti. Ritiene tuttavia che il seguito dell'esame potrà riprendere a breve.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che nella seduta pomeridiana di domani potrà essere sottoposta all'attenzione della Commissione la rimodulazione della risoluzione sull'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede se sia possibile disporre del testo prima della seduta per consentire un approfondimento del testo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il senatore Croatti in tale senso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1005](#)

G/1005/9/6 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024**

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 18,40.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- le finalità del provvedimento risiedono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché nel rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, oltre al ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale relativa alla "tutela della concorrenza", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione;

- con riferimento a singole disposizioni, vengono in rilievo le materie di competenza esclusiva statale relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione);

- rileva, altresì, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di competenza regionale residuale "agricoltura",

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,50.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'iter e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del Premier rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo - e su questo

concorda - mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del Premier è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra Premier eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 794, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che - ai fini della presente legge - si intendano per "vittime dell'incuria" i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione. L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente

legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno. Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di "vittima dell'incuria".

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti - come individuati dall'articolo 13, comma 2 - dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi - il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

riformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-quarter" e "Art. 169-quinquies") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, [con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo](#). Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, [occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente](#).

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. [Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari](#). Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

[Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5](#), che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,](#)

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
 - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
 - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e sospensione degli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.100 [già 1.8 (testo 2)]. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.101 (già 1.9). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.102 [già 1.10 (testo 2)]. Occorre avere conferma che l'emendamento 1.0.4 non determini costi aggiuntivi connessi all'istituzione del Tavolo di confronto permanente.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 2.13 (testo 2).

In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.9. Determina maggiori oneri la proposta 3.100.

Con riferimento all'articolo 3-bis, comportano maggiori oneri le proposte 3-bis.0.100 (già 3.0.2) e 3-bis.0.101 (già 3.0.3). Occorre la quantificazione per le identiche proposte 3-bis.0.103 (già 3.0.8) e 3-bis.0.104 (già 3.0.9). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nell'emendamento 3-bis.0.105 (già 3.0.10). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 3-bis.0.106 (già 3.0.11).

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.1.

Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.100. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 4.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sul testo.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta, risultando tuttora in corso la relativa istruttoria.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con l'espressione del parere sul testo, in attesa che sia compiuta l'istruttoria da parte del Governo sui relativi emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti nonché il prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari, che vengono messi a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta alle richieste formulate sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO assicura che solleciterà gli uffici a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere momentaneamente la seduta, risultando in corso l'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti relativi all'A.S. 1014-A trasmessi dall'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.100 (già 1.8 (testo 2)), esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 1.101 (già 1.9), esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inadeguata in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.102 [già 1.10 (testo 2)] e 1.0.4, esprime l'avviso contrario del

Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 2.13 (testo 2), si pronuncia in senso contrario in quanto, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata appare inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *-bis.0.100* (già 3.0.2) e *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8) e *3-bis.0.104* (già 3.0.9), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione alla proposta *3-bis.0.105* (già 3.0.10), formula una valutazione di contrarietà, dal momento che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Per quanto concerne la proposta *3-bis.0.106* (già 3.0.11), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

In relazione all'emendamento 4.1, manifesta un avviso contrario in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

Per quanto concerne la proposta 4.100, formula una valutazione di nulla osta all'ulteriore corso, evidenziando che gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della norma, pari complessivamente a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni *pro capite*: al riguardo, si riporta alla tabella recante le quantificazioni, messa a disposizione della Commissione. Per quanto concerne la copertura individuata, aggiunge che il Fondo presenta la relativa capienza.

In relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata risulta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne la proposta 4.0.3, si pronuncia in senso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 [già 1.8 (testo 2)], 1.101 (già 1.9), 1.102 [già 1.10 (testo 2)], 1.0.4, 2.13 (testo 2), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *3-bis.0.100* (già 3.0.2), *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8), *3-bis.0.104* (già 3.0.9), *3-bis.0.105* (già 3.0.10), *3-bis.0.106* (già 3.0.11), 4.1, 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.7. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) dà conto del programma dell'indagine conoscitiva, pubblicato in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avverte che l'odierna seduta pomeridiana, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo](#) e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, comma 3, viene rappresentato che l'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici, evitando che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori, la previsione di cui all'articolo 5 non determina pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata;
- in relazione all'articolo 7, viene osservato che l'applicazione della disposizione sull'efficacia provvisoria anticipata è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile. Nel dettaglio, viene poi rappresentato che nella fase di emanazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sarà posta particolare attenzione alla tipologia di prestazione e alla loro ripetibilità. Sarà consentita l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione e il relativo esito non presentano elevati margini di incertezza. Si evidenzia, in conclusione, che le prestazioni erogabili saranno individuate dal citato decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi;
- per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, viene precisato che non è prevista in capo all'INPS alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'INPS si limita ad "acquisire" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'Inps, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, conviene valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'articolo 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 9, con riferimento al rinvio al decreto-legge n. 98 del 2011, viene riportato

che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia. Con riferimento alle discordanze rilevate nelle entità di personale necessario all'INPS, in via preliminare, viene precisato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 e non con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/2024.

In merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, viene rilevato che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto.

Per quanto riguarda la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, viene rappresentato che la stessa è stata condotta sulla base delle attività istituzionali che vedono il personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'Istituto, per il 30 per cento nell'esercizio di funzioni collegate alla tutela previdenziale, mentre per il 70 per cento per l'accertamento dell'invalidità. Le percentuali richiamate dalla relazione tecnica ai numeri 6) e 7), rispettivamente del 30 e del 70 per cento, sono state ricavate tenendo conto dell'espletamento delle funzioni sanitarie come rilevate dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto.

Considerato che il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti è pari al 50 per cento, la percentuale finale per gli accertamenti di invalidità del decreto in esame è pari al 35 per cento. Con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, la stima rispettivamente del 20 e del 13 per cento è stata effettuata sulla base delle attività di supporto alla Commissione che dovranno essere svolte da tale personale.

In relazione al calcolo delle unità di personale, per quanto riguarda il numero delle 493 unità di personale medico attualmente disponibile, si tratta del risultato del ragionamento appena esposto: considerato che il numero complessivo di medici a disposizione dell'Istituto è stato stimato pari a 1410, il 70 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità sarà pari a 987; di questi, il 50 per cento, ovvero 493 unità, sarà destinato all'accertamento dell'invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti. Con riferimento al numero di 781 unità richiamato nella relazione tecnica, esso è pari al 50 per cento del personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione. Quanto al dato di partenza delle 728 unità di personale medico dipendente a 36 ore, esso è ricavato dalla voce afferente al fabbisogno sostenibile del PIAO 2023-2025, come confermato dal PIAO 2024-2026.

Per quanto riguarda il numero delle unità di personale sanitario (173) e amministrativo (61) attualmente disponibile, il ragionamento è lo stesso seguito per il personale medico: alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previste nel fabbisogno sostenibile, sono state applicate le percentuali del 70 per cento e, successivamente, del 50 per cento.

In merito all'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo.

Riguardo alla segnalata incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (01/01/2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, non si hanno comunque osservazioni da formulare circa un'eventuale modifica dell'articolo 38, comma 2, nel senso prospettato dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo articolo 38.

In ordine al criterio di calcolo per la quantificazione della tredicesima mensilità sul trattamento economico accessorio, viene fatto presente che la stima del trattamento accessorio è stata effettuata

- quale valore medio annuo sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;
- con riferimento agli articoli 11 e 12, preliminarmente, viene rappresentato che le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera *b*), e 22 della Costituzione dell'OMS. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'articolo 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione della classificazione internazionale ICD (malattie, incidenti, cause di morte) ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante;
 - in relazione all'articolo 16, viene rappresentato che la disposizione limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti dati che attualmente sono già comunicati all'Istituto, in un'ottica di semplificazione del procedimento e per l'attuazione di quanto disposto dalla legge delega e degli obiettivi PNRR. Si tratta, dunque, di attività che l'INPS è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - relativamente all'articolo 17, viene fatto presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce;
 - in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che, considerato che la legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in esame, risulta necessario riformulare il comma 4;
 - in relazione all'articolo 32, viene segnalato che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - per quanto riguarda l'articolo 34, viene assicurato che l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non pregiudica le attività o i programmi già avviati a legislazione vigente;
 - in relazione all'articolo 38, viene condivisa l'osservazione del Servizio del bilancio di prevedere l'applicazione dal 30 giugno 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziata già dall'esercizio finanziario 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 1, viene reputato preferibile conservare l'attuale differimento di efficacia della relativa disposizione al 1° gennaio 2025, tenuto conto che la sperimentazione avrà inizio dalla medesima data ora indicata e che l'articolo 9, comma 7, che stanziava le occorrenti risorse per realizzare la predetta sperimentazione, sarà presumibilmente già collocato tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 5, viene rimessa alla valutazione della Commissione l'opportunità di evidenziarne la natura di disposizione transitoria nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38; acquisito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:
 - all'articolo 8, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'INPS provvede alle attività di cui

al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 28, comma 4, le parole: "dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" siano sostituite dalle seguenti: "dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

- all'articolo 38, il comma 2, dopo le parole: "articoli 6, comma 9,", siano inserite le seguenti: "9, commi 6 e 7,".

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA *GOVERNANCE* ECONOMICA EUROPEA

Il pacchetto delle proposte legislative di riforma della *governance* economica dell'Unione europea, presentato dalla Commissione il 26 aprile 2023, sul quale è stato raggiunto un accordo in sede di trilogio tra le istituzioni dell'Unione europea, prevede una profonda ridefinizione delle regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea adottate nel 2011 nell'ambito del cosiddetto *Six Pack*, con una riscrittura che interessa la disciplina del Semestre europeo, del braccio preventivo e del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa relativa ai cosiddetti quadri nazionali di bilancio.

In considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma, le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno quindi convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce del nuovo assetto della *governance* economica stabilito a livello europeo, al fine di valutare i possibili interventi normativi da adottare per adeguare la normativa interna al nuovo contesto regolatorio.

Dal punto di vista della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale, assume particolare rilievo la circostanza che, nell'ambito della riforma della *governance* europea, il principale obiettivo da perseguire è identificato nella sostenibilità del debito pubblico, superando in questo modo la centralità della previsione di un obiettivo di medio termine e di un percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che costituivano invece l'architrave della disciplina contenuta tanto nella disciplina unionale quanto nella normativa nazionale.

Il nuovo sistema di regole proposto per il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri è, invece, incentrato sulla definizione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che hanno una durata pari a 4 o 5 anni, in relazione alla durata ordinaria della legislatura nazionale, e che sostituiscono i documenti di programmazione precedentemente previsti dalla normativa europea (i programmi di stabilità e i programmi nazionali di riforma), definendo i contenuti delle politiche di bilancio, delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri si prefiggono di realizzare nell'orizzonte temporale di riferimento. Tali piani individuano una traiettoria di bilancio nazionale definita in termini di spesa primaria netta, che costituirà, secondo quanto previsto dalle proposte di riforma, il principale indicatore operativo di riferimento anche ai fini della successiva attività di sorveglianza svolta a livello europeo.

Per quanto attiene al perimetro del prospettato intervento di riforma, sembra in primo luogo opportuno valutare se le nuove regole previste a livello europeo possano coesistere con la vigente disciplina costituzionale, anche considerando i margini di flessibilità consentiti dall'attuale formulazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Sembra, in ogni caso, rendersi necessario un intervento di revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio contenuta tanto nella legge "rinforzata" che reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni), quanto nella legge di

contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni). Al riguardo, appaiono senz'altro meritevoli di attenzione le prime valutazioni formulate dal Governo, che, nell'ambito della relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 con riferimento alle proposte di riforma della *governance* economica avanzate dalla Commissione europea, ha fornito alcune prime indicazioni rispetto alle norme che potrebbero essere oggetto di modifica. Quanto ai contenuti da approfondire nell'ambito dell'indagine, la riforma della *governance* economica sollecita una riflessione sulla disciplina di tutte le diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla costruzione del bilancio e alla sua esecuzione.

In primo luogo, si pone l'esigenza di valutare l'impatto della riforma sugli strumenti di carattere programmatico, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di allineare il percorso di programmazione ai tempi e ai contenuti del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, previsto nell'ambito della riforma della *governance* economica europea. Quest'ultimo documento, come si è detto, incorporerà i preesistenti programma di stabilità e programma nazionale di riforma, i cui schemi costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, occorrerà altresì valutare le modalità con le quali il Parlamento potrà esaminare gli investimenti e le riforme che potranno essere proposti al fine di estendere, fino a ulteriori tre anni, il periodo di aggiustamento previsto dal piano strutturale nazionale di bilancio.

Analogamente, dovranno valutarsi i profili connessi all'orizzonte pluriennale di durata dei piani e alla disciplina relativa alla loro possibile revisione, considerando che nel corso del periodo di attuazione dei piani stessi si prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi compiuti nella loro attuazione.

Dovranno essere altresì approfondite le modalità di definizione in sede parlamentare degli obiettivi programmatici ai fini del loro successivo recepimento nel disegno di legge di bilancio, alla luce del superamento del riferimento all'obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.

Si dovrà, quindi, verificare se e in che misura tali aspetti siano suscettibili di riflettersi sull'articolazione del ciclo di programmazione economica e finanziaria nazionale e sulla tempistica di approvazione dei diversi documenti. Nell'ambito dell'indagine si potrebbe altresì valutare se sussistano le condizioni per affrontare le tematiche connesse alla garanzia di tempi adeguati per l'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, riprendendo, in un nuovo contesto, le riflessioni già avviate nella scorsa legislatura con la proposta di legge C. 3437 (A.S. 2609), sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione bilancio e successivamente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Su un piano più generale, andranno inoltre approfonditi i profili relativi all'impatto della nuova disciplina sul coordinamento della finanza della pubblica, anche al fine di verificare quali interventi possano essere adottati con riferimento alla finanza degli enti territoriali, al fine di contemperare la salvaguardia della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, con il perseguimento di risultati misurati in termini di spesa primaria netta delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, sarà necessario approfondire le modalità di definizione della nuova disciplina volta al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che precludono allo Stato la possibilità di limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti territoriali.

Per altro verso, con riferimento alla gestione del bilancio e delle decisioni di spesa di carattere legislativo, dovranno approfondirsi le implicazioni connesse all'esclusione dall'aggregato della spesa primaria netta, soggetta a sorveglianza in sede europea, delle spese finanziate con misure discrezionali dal lato delle entrate. In particolare, sembra opportuno individuare in modo dettagliato quali voci possano rientrare tra tali entrate, anche con riferimento agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni dotate di bilancio autonomo, e definire le loro modalità di misurazione, tanto ai fini

della costruzione delle manovre di finanza pubblica quanto ai fini dell'applicazione delle regole relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Meritano, infine, di essere oggetto di specifico approfondimento le tematiche connesse al controllo in corso di esercizio e alla verifica a consuntivo degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento anche alla valorizzazione della funzione di controllo sulla finanza pubblica affidata alle Camere. In questo ambito, dovranno altresì valutarsi le implicazioni della riforma, con particolare riferimento alla revisione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, sulle funzioni affidate all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Da ultimo, in occasione dell'esame delle possibili revisioni della normativa concernente le procedure di programmazione economica e di bilancio direttamente connesse alla riforma della *governance* europea potrebbero valutarsi eventuali ulteriori modifiche e integrazioni da apportare alla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, anche al fine di affrontare criticità e aspetti problematici, non direttamente collegabili al processo di riforma in atto, emersi in sede di applicazione della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, potranno essere altresì oggetto di specifica analisi le tematiche connesse alla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, al completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale e alla realizzazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico basato sul principio *accrual*, già considerate nell'ambito dei progetti di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti: Ministro dell'economia e delle finanze; rappresentanti dei Dipartimenti del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; rappresentanti della Corte dei conti; Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e qualificati esperti in materia di contabilità e finanza pubblica. L'indagine conoscitiva si concluderà entro il mese di maggio 2024.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.